

CAPITOLO IV.

DIRITTI DI FAMIGLIA.

§ 137. — Ordinamento della famiglia.

Le fresche energie rifluenti nella vita nazionale, quando la società, ancora disciolta nel feudo, non aveva guadagnato una sicura difesa del diritto, resero necessario il costringersi di una coesione politica più salda, intesuta sulla gerarchia dei gruppi concentrici, onde muove il sistema dell'autonomia (§ 76), che solo poteva giovare a salvaguardarle e a fecondarle. Perciò la famiglia, gruppo sociale più semplice e, può dirsi, originario, si trovò subito incline a distogliersi da quelle libertà, che il feudo, per virtù del contratto, poteva garantire ai suoi membri; e, mentre in Francia lasciava fiorire le istituzioni dissolventi della cavalleria (§ 51), nei Comuni italiani rinsaldò i vincoli della coesione domestica, ricostruì artificialmente le proprie basi sul principio dell'agnazione, costrinse i membri ad una più ferma disciplina direttiva. Le istituzioni germaniche, non dimenticate, favorirono o regolarono forse taluno di questi vincoli; ma non determinarono il moto, che derivava da una ineluttabile esigenza sociale.

Tale moto si avverte nelle classi più operose del Comune: nella nobiltà, nei mercanti, nei rustici. I nobili si rinserarono nelle consorterie e nelle torri, associazioni necessarie fra i membri delle potenti famiglie, discendenti da un capostipite comune (§ 80), in cui sembrano rivivere le virtù delle antichissime *gentes* di Roma; nuclei di difesa ed offesa vicendevoli, sottoposti a capi comuni (*consules*), designati, più che eletti, nel seno delle genti, per ragioni di anzianità e di valore; comunioni di vita e d'interessi promosse e garantite da